

Art...

(Disposizioni in materia di limite di età nei concorsi pubblici per orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. Il limite di età di cui al comma 1 non si applica agli appartenenti al ruolo degli orchestrali*».

Relazione illustrativa.

La disposizione proposta, mediante l'aggiunta del comma 1-*bis* nel testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, prevede che, nell'ambito dei concorsi pubblici per orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, il requisito anagrafico di partecipazione dell'età massima di quaranta anni non si applichi ai candidati già appartenenti al ruolo degli orchestrali della stessa banda musicale.

Al riguardo, giova evidenziare che un appartenente alla banda musicale della Polizia di Stato ben potrebbe partecipare al concorso pubblico per orchestrali della banda stessa, naturalmente per una posizione diversa da quella originariamente ricoperta, anche al fine di acquisire una qualifica superiore.

In proposito, occorre evidenziare che il ruolo degli orchestrali, come risulta dalla tabella G allegata al citato d.P.R. n. 240/1987, si articola nelle seguenti qualifiche, equiparate alle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica:

- orchestrale ispettore tecnico;
- orchestrale ispettore capo tecnico;
- orchestrale ispettore superiore tecnico;
- orchestrale sostituto commissario tecnico.

Occorre, altresì, sottolineare che lo stesso ruolo degli orchestrali presenta, al proprio interno, anche una diversa articolazione, modellata non sulla qualifica ricoperta dal personale, bensì sullo strumento musicale suonato; tale differente suddivisione in "Parti" è prevista, in particolare, dall'articolo 11 del d.P.R. n. 240/1987 e specificata, per singolo strumento musicale, dalla tabella B allegata al medesimo d.P.R.

Siffatti aspetti di disciplina assumono una specifica rilevanza nell'illustrare la ratio della disposizione proposta, in quanto, come si evince dalla citata tabella G allegata al d.P.R. n. 240/1987, la qualifica ricoperta dagli orchestrali al momento dell'accesso al ruolo e i tempi della successiva progressione di carriera alle qualifiche superiori dipendono dallo strumento suonato, da cui dipende, dunque, anche il trattamento economico percepito.

La partecipazione al concorso pubblico per orchestrale, pertanto, per chi già appartiene al relativo ruolo, può costituire una significativa opportunità di progressione di carriera, nonché in termini di maggiore prestigio del proprio percorso artistico.

Tuttavia, il limite di età di quaranta anni previsto dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 240/1987 risulta significativamente penalizzante nei confronti degli appartenenti al ruolo degli orchestrali, ai quali in molti casi tale requisito anagrafico preclude del tutto la partecipazione al concorso pubblico

per l'accesso allo stesso ruolo; in merito, è sufficiente evidenziare che, in base ai dati disponibili al 15 ottobre 2024, l'età media degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato è pari a 47 anni, ed è dunque ben superiore all'età massima fissata a ordinamento vigente per la predetta procedura concorsuale.

Di conseguenza, nell'attuale quadro situazionale il menzionato limite di età si sostanzia, per la gran parte degli orchestrali, in un insormontabile impedimento giuridico all'accelerazione della progressione di carriera, nonostante gli orchestrali stessi siano, in linea di principio, i candidati maggiormente qualificati nell'ambito di un concorso pubblico per accedere al relativo ruolo, in virtù della circostanza di aver già superato una selezione pubblica affine e di aver già maturato un'esperienza professionale all'interno della banda musicale della Polizia di Stato.

Relazione tecnica.

La disposizione proposta presenta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che l'intervento non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, limitandosi a eliminare, peraltro solo in favore degli orchestrali stessi, il requisito anagrafico di partecipazione ai concorsi pubblici per esecutori della predetta banda.